



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U-AZ/13

Circ. n. **243** /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2012 – laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento – sentenza Tar Lazio n. 2892/2013 – conseguenze - richiesta di parere al Ministero della Giustizia – risposta ministeriale datata 3 maggio 2013 – invio

Facendo seguito alla precedente circolare CNI n. 198/2013, con la presente si comunica che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, a seguito della richiesta di parere avanzata da questo Consiglio in data 5 aprile 2013 (in allegato), si è pronunciato sulla situazione di coloro – laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento - che sono stati ammessi a sostenere l'esame di Stato per la professione di Ingegnere per l'anno 2012 *con riserva*, in seguito a dei provvedimenti cautelari del TAR Lazio e quindi sono stati iscritti ai tre settori della sezione A dell'albo degli Ingegneri, sempre *con riserva*.

Il Ministero Vigilante, in relazione agli eventuali effetti della sentenza (sfavorevole ai ricorrenti) del TAR Lazio n. 2892/2013 sull'avvenuta iscrizione all'albo degli Ingegneri afferma che “acquista valore assorbente l'avvenuto superamento dell'esame di stato e, di conseguenza, alla luce della disposizione di legge citata, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, ed autorevolmente supportata dal Giudice delle leggi, l'aspirante acquisisce in via definitiva il diritto al conseguimento dell'abilitazione professionale

ed, in via consequenziale, il diritto all'iscrizione nei tre settori della sezione A dell'albo Ingegneri".

L'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia giunge a questo risultato interpretativo facendo applicazione dell'art. 4, comma 2-bis ("Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale") del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115 (v. la richiesta di parere CNI allegata) e della relativa giurisprudenza applicativa.

Secondo il Ministero, inoltre, la soluzione prospettata eviterà "ulteriori contenziosi amministrativi e giurisdizionali".

Si trasmette quindi, in allegato, l'importante parere ministeriale – ottenuto in tempi brevissimi dal Consiglio Nazionale – per i provvedimenti di competenza.


Si invitano gli Ordini provinciali a diffondere la presente circolare presso gli iscritti e nel proprio ambito territoriale.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Richiesta parere CNI del 5/04/2013 ;
- 2) parere Ministro della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. m_dg.LEG.03/05/2013.0002184.U.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Raccomandata A/R

Anticipata via fax

al num. 06-68897350

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

05/04/2013 U-rsp/1821/2013



Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile
Ufficio III - Reparto II
Via Arenula 70
00186 Roma

^{dag}
"ufficio3.dgcivile@giustizia.it"

E p.c.

Al Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo
Via Arenula 70
00186 Roma

Oggetto: Ordinanza del MIUR del 30/03/2012 – Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2012 – laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento – ricorso al Tar del Lazio – sentenza Tar Lazio, 20 marzo 2013 n.2892 – rigetto del ricorso – conseguenze – richiesta urgente di parere

Con la sentenza 20 marzo 2013 n.2892 il Tar del Lazio, Sezione Terza, pronunciandosi nel merito della questione, ha respinto il ricorso presentato da una serie di *laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento*, che *chiedevano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato in base all'ordinamento previgente al*

DPR 328/2001 e quindi di potersi iscrivere a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo (in allegato).

Allo scopo i ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza di fissazione degli esami di Stato per l'anno 2012 del Ministero dell'Università, laddove – per la prima volta dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina – non consentiva ai laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento di continuare a sostenere gli esami di Stato “con prova unica da svolgersi con unica sessione”.

Come noto, erano stati dei provvedimenti governativi a permettere – per molti anni – ai laureati in base al vecchio ordinamento di usufruire delle proroghe della disciplina transitoria, più vantaggiosa.

Scaduta l'ultima proroga nel 2011, per l'anno 2012 gli esami di abilitazione sono stati indetti dal MIUR sulla base della disciplina del DPR 328 del 2001, con la conseguenza che anche i laureati secondo il vecchio ordinamento che non avevano beneficiato delle proroghe sono stati posti nella condizione di dover sostenere l'esame di Stato sulla base della nuova disciplina che li obbliga a sostenere due prove scritte, una orale e una pratica e all'iscrizione alla sezione A dell'albo limitatamente a uno dei tre previsti settori.

In conclusione, la pretesa dei laureati in Ingegneria vecchio ordinamento di continuare a sostenere l'esame di Stato secondo le regole precedenti è stata respinta dal Tar Lazio, e pertanto si pone la questione delle ricadute della sentenza sui provvedimenti *medio tempore* intervenuti.

Considerando che – a seguito del decreto cautelare provvisorio n.1999/2012 e della successiva ordinanza cautelare 21 giugno 2012 n.2192 del medesimo giudice – alcuni laureati in Ingegneria vecchio ordinamento sono stati ammessi a sostenere *con riserva* l'esame di Stato secondo le vecchie regole e sono stati quindi iscritti con riserva a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo, gli Ordini territoriali degli Ingegneri coinvolti hanno richiesto indicazioni a questo Consiglio.

Ma, come noto, in tema di iscrizione all'albo vi è, per legge, la competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine provinciale, mentre il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i detti provvedimenti, (ex art.10 RD n.2537/1925), non può previamente pronunciarsi su singoli casi

concreti, pena la violazione di irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.

Non essendo inoltre la situazione che si è venuta a creare pacifica, con la presente si sollecita l'autorevole parere del Ministero Vigilante sugli effetti della sentenza n.2892/2913 sulle intervenute iscrizioni a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo.

Da un lato, infatti, si potrebbe sostenere che il rigetto del ricorso si riverberi sui provvedimenti amministrativi di ammissione con riserva, adottati avendo come base i provvedimenti cautelari (favorevoli) del Tar Lazio, determinandone la caducazione (*"Il provvedimento di ammissione con riserva alle prove concorsuali in pendenza di giudizio non cancella dal mondo giuridico il precedente provvedimento di esclusione, ma si limita a sospendere e/o a procrastinare gli effetti fino alla decisione del giudizio nel merito, e tale decisione determina, se favorevole, l'eliminazione dell'impugnato provvedimento di esclusione e, di conseguenza, il consolidamento degli atti concorsuali compiuti in dipendenza dell'ammissione con riserva e, se sfavorevole, la definitiva stabilizzazione ex tunc del provvedimento di esclusione e, quindi, l'invalidazione degli atti concorsuali posti in essere a seguito dell'ammissione con riserva"* (Tar Molise, 21 dicembre 1998 n. 418).

Dall'altro lato, si pone la previsione dell'art.4, comma 2-bis, (*"Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale"*) del decreto-legge 30 giugno 2005 n.115, che stabilisce che : *"Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"* (e *"Per provvedimenti giurisdizionali non si intendono solo le sentenze, ma anche le ordinanze cautelari"* : Consiglio di Stato, 6 marzo 2006 n.1153).

La citata disposizione sembra quindi aver introdotto (l'ambito applicativo non risulta però chiaro allo scrivente Consiglio) il principio *cd* di assorbimento, come testimoniato dalla giurisprudenza rinvenuta, relativa alla sua applicazione (*"Con l'art. 4, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, si è inteso estendere agli esami di abilitazione professionale il principio c.d. di assorbimento, elaborato*

con riferimento esclusivo agli esami scolastici di maturità" : Consiglio di Stato, 5 dicembre 2006 n.7124).

In sostanza, secondo questa normativa, ai fini dell'abilitazione, si attribuisce valore decisivo al superamento dell'esame di Stato.

Soprattutto si segnala quanto affermato dalla sentenza n.2557 del 4 maggio 2010 del Consiglio di Stato, secondo cui "La disposizione di cui all'art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, *la disposizione rende irreversibili gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando.* Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato" (in allegato).

Allo stesso modo il Consiglio di Stato, 12 luglio 2010 n.4493 (sempre in tema di abilitazione professionale), ha stabilito che "A norma dell'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito in legge con legge n. 168/2005, conseguono il titolo per cui concorrono i candidati che abbiano superato le selezioni previste per l'accesso ad una determinata carriera anche se l'ammissione alle stesse è avvenuta in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e sempre che possiedano i requisiti per partecipare alla selezione" (in allegato).

Come detto, però, non appare pacifico il campo di applicazione del comma 2-bis dell'art.4 del decreto-legge n. 115/2005.

Si richiede dunque l'autorevole pronunciamento del Ministero della Giustizia *sugli effetti della sentenza del Tar Lazio in oggetto sulle iscrizioni intervenute all'albo degli Ingegneri a seguito dell'ammissione con riserva degli interessati agli esami di Stato per la professione di Ingegnere*, al fine di permettere ai Consigli degli Ordini territoriali di orientarsi correttamente e nel rispetto della legge.




In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Tar Lazio, 20 marzo 2013 n.2892 ;
- 2) Tar Molise, 21 dicembre 1998 n.418 ;
- 3) Consiglio di Stato, 6 marzo 2006 n.1153 ;
- 4) Consiglio di Stato, 5 dicembre 2006 n.7124 ;
- 5) Consiglio di Stato, 4 maggio 2010 n.2557 ;
- 6) Consiglio di Stato, 12 luglio 2010 n.4493.

MC2903MinGi

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

03/05/2013 E-ss/2321/2013

*Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma,

Prot. 3/4-49



n. 49. LEG. 03/05/2013. 0002184. U

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Al Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale della giustizia civile

e p. c.

al Signor Capo di Gabinetto del Ministro

INTEROPERABILITA'

SEDI

Oggetto: Parere - Esami di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2012- Laureati in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento - Sentenza Tar Lazio, sez. III, 20 marzo 2013, n. 2892.

Il Consiglio Nazionale degli ingegneri richiede il parere di quest'ufficio in merito agli effetti della sentenza del Tar Lazio indicata in oggetto, in relazione alle iscrizioni intervenute all'albo degli Ingegneri a seguito dell'ammissione con riserva degli interessati agli esami di Stato per la professione di Ingegnere, con riferimento alla sessione esami dell'anno 2012.

In via preliminare, giova riassumere i fatti esposti dall'istante. Alcuni laureati in Ingegneria presentavano ricorso al Tar Lazio, chiedendo di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato come previsto dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore del decreto di riforma, il DPR. 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", al fine di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo. L'oggetto dell'impugnativa era rappresentato dall'ordinanza di fissazione degli esami di Stato per l'anno 2012 del Ministero dell'Università, provvedimento che, per la prima volta dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui al citato d.P.R. n. 328 del 2001, impediva ai laureati in ingegneria secondo il vecchio ordinamento di

continuare a sostenere gli esami di Stato "con prova unica da svolgersi con unica sessione". Per chiarire il punto, si rappresenta che, fino all'anno precedente, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza Ministeriale 22 marzo 2011 (in materia di esami di Stato di abilitazione professionale, anno 2011, per le professioni regolamentate dal d.P.R. 328/2001), e delle precedenti ed analoghe ordinanze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i possessori dei titoli conseguiti ai sensi del decreto del Miur del 3 novembre 1999, n. 509, e dei relativi decreti attuativi, potevano continuare a svolgere le prove degli esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Con la sentenza 20 marzo 2013 n. 2892, il Tar del Lazio, Sezione Terza, pronunciandosi sulla questione, respingeva il ricorso, rappresentando che, in virtù dei citati provvedimenti governativi succedutisi nel tempo per alcuni anni, (tra cui l'ordinanza succitata del 22 marzo 2011), i laureati in base al vecchio ordinamento avevano potuto usufruire delle proroghe della disciplina precedente, più vantaggiosa. Invece, scaduta l'ultima proroga nel 2011, il MIUR aveva indetto, per l'anno 2012, gli esami di abilitazione sulla base della -più rigorosa- disciplina del d.PR n. 328 del 2001, secondo la quale gli aspiranti devono sostenere due prove scritte (una orale e una pratica) e possono iscriversi solo in uno dei tre settori della sezione A dell'albo. In sostanza, veniva imposta la nuova e più gravosa disciplina del d.PR n. 328 del 2001 a tutti i concorrenti, compresi i laureati secondo il vecchio ordinamento, diversamente da quanto previsto dai provvedimenti di proroga fino a quel momento adottati dall'Amministrazione.

Le circostanze appena descritte sollevano, inevitabilmente, alcune problematiche di diritto intertemporale, relativamente ai contenziosi sollevati innanzi al giudice amministrativo. In particolare, il Consiglio nazionale degli ingegneri chiede a questo ufficio un parere sulla portata del decreto cautelare n. 1999 del 2012 e della successiva ordinanza cautelare 21 giugno 2012, n. 2192, entrambi adottati dal Tar Lazio, in base ai quali alcuni laureati in Ingegneria (ai sensi del vecchio ordinamento) sono stati ammessi a sostenere con riserva l'esame di Stato secondo le vecchie regole e sono stati, pertanto, in via consequenziale, iscritti con riserva a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo. In sostanza, *quid iuris* in ordine alla validità ed efficacia dei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo *medio tempore* intervenuti ed in virtù dei quali sono avvenute le iscrizioni?

Per risolvere la questione, è opportuno, in via prioritaria, inquadrare la fattispecie nel relativo contesto normativo di riferimento. Orbene, la fattispecie *de qua* rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4, c. 2 *bis* (la cui rubrica recita: "Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale"), del decreto-legge n. 115 del 30 Giugno 2005, (convertito con la legge n. 168 del 17 Agosto 2005 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione"). Ai sensi di tale disposizione, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali, conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata

operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. Con specifico riferimento alla problematica sollevata dall'istante, che verte sull'eventuale pendenza di istanze cautelari presentate al giudice amministrativo dai candidati, giova rappresentare che, in aderenza alla regola prevista dalla normativa di rango primario, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che la disposizione citata intende scongiurare l'eventuale duplicazione delle prove concorsuali, facendo salve le situazioni giuridiche sostanziali degli interessati, ritenute meritevoli di tutela al ricorrere di alcune condizioni, come di seguito meglio specificato. Chiarito che la *ratio* dell'art. 4, c. 2 *bis*, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 è sottesa a non frustrare le posizioni giuridiche dei concorrenti che hanno *comunque* ottenuto una valutazione positiva in sede concorsuale, preme sottolineare che, in ossequio a tale principio, si stabilizzano e consolidano nel tempo anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali, pure di natura cautelare o di autotutela amministrativa, che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato (Consiglio di Stato, n. 2557 del 2010). Si consideri, a titolo esemplificativo, che, sempre in tema di tutela cautelare, viene ritenuta del tutto irrilevante la circostanza che l'ordinanza cautelare del T.A.R. sia stata poi riformata in appello, quando l'ordinanza cautelare di secondo grado intervenga successivamente al superamento, da parte del ricorrente, delle prove d'esame, scritte e orali (T.A.R. Sicilia – Sez. Catania, n. 349 del 2012).

A conferma della validità di questo indirizzo ermeneutico, si può anche citare quanto affermato, di recente, dal T.A.R. della Calabria, Sez. Reggio Calabria, che nella pronuncia n. 102 dell'11/2/2011 è intervenuto proprio in tema di consolidamento, per forza di legge, degli effetti che siano stati prodotti a seguito dei provvedimenti di ammissione con riserva all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, nella fattispecie -analoga, per i profili di interesse, a quella sottoposta all'attenzione di questo Ufficio- dell'iscrizione all'albo forense.

Tale tesi risulta, altresì, autorevolmente supportata da quanto affermato dal Giudice delle leggi, come di seguito esposto. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 4, co. 2 *bis*, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, ha precisato, in maniera inequivocabile, che la disposizione impugnata ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione (sent. n. 108, del 9-4-2009). Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando e, nel contempo, -come sottolineano i giudici costituzionali- la norma stabilizza anche l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali, definitivi o cautelari, o di autotutela decisoria che abbiano ammesso i concorrenti agli esami. In virtù di tale principio, nel caso di specie sono state dichiarate infondate tutte le questioni sollevate dal C.G.A., in un caso in cui, dopo la proposizione dell'appello, ma prima della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, in esecuzione della sentenza stessa gli elaborati del candidato erano stati nuovamente corretti ed egli era stato ammesso alle prove orali, che aveva superato, per poi iscriversi all'Albo degli avvocati. L'istanza cautelare era

stata poi accolta dal C.G.A., che aveva sospeso gli effetti della sentenza gravata sino all'esito del citato giudizio di legittimità costituzionale. Al fine di chiarire ulteriormente l'ambito applicativo dell'articolo dell'art. 4, co. 2 *bis*, del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, è necessario aggiungere che qualora in sede cautelare sia l'Amministrazione a soccombere, è possibile che il giudizio di secondo grado o di merito non abbia luogo, perché il superamento delle prove può determinare l'estinzione del processo. E' opportuno sottolineare che, come enunciato dalla Corte costituzionale nella decisione succitata, l'eventualità che si verificano tali circostanze va valutata alla luce dei principi costituzionali, che non escludono una ragionevole limitazione del diritto di difesa dell'amministrazione. In particolare, con specifico riferimento al processo amministrativo, tale limitazione, purchè ragionevole, può essere giustificata alla luce dell'art. 113 della Carta fondamentale, norma che introduce un parametro di rango costituzionale rivolto a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica amministrazione. Entra in gioco, pertanto, come spesso avviene nella tutela di interessi contrastanti -ai quali, però, l'ordinamento attribuisce pari rango e dignità- il meccanismo di bilanciamento delle posizioni soggettive, operazione che rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo sempre il citato limite della ragionevolezza. Per quest'ultimo profilo, preme evidenziare che il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato del tutto, in quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua compressione, limitata nel tempo, è giustificata dal fatto che la disposizione del 2005 si fa comunque carico dell'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità del candidato, interesse di cui l'amministrazione stessa è portatrice, richiedendo il superamento della prova. In altri termini, è solo a seguito della ripetizione della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo -e non semplicemente sulla base di un provvedimento giurisdizionale- che il candidato consegue l'abilitazione. Vi è, quindi, comunque un accertamento dell'idoneità del candidato, affidato alla stessa amministrazione o ad altra egualmente portatrice dello stesso interesse pubblico.

Richiamando quest'ultimo profilo, per fini di completezza, in merito alla circostanza per cui nella fattispecie viene in rilievo un provvedimento cautelare e non un provvedimento giurisdizionale definitivo ed incontrovertibile, si rappresenta che presupposto per l'applicazione della disposizione impugnata è che, a seguito di un provvedimento giurisdizionale o di iniziativa della stessa amministrazione, vi sia stato un nuovo accertamento dell'idoneità del candidato, con la ripetizione delle prove o con una nuova valutazione di esse. E' questo accertamento amministrativo, e non il provvedimento del giudice, a produrre l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, che la disposizione rende irreversibile. In sostanza, il legislatore ha ritenuto che, una volta operato il nuovo accertamento, la prosecuzione del processo, avviato per contestare l'esito del precedente accertamento, fosse superflua e potesse andare a detrimento dell'affidamento del privato e della certezza dei rapporti giuridici. Ciò spiega perché la disposizione possa trovare applicazione anche quando il nuovo accertamento è stato operato a seguito di un provvedimento cautelare del giudice.

Infine, con diretto riferimento al quesito posto dal CNI, si evidenzia che la soluzione prospettata si presta a ridurre ulteriori contenziosi amministrativi e giurisdizionali,

scongiurando, altresì, eventuali gravosi oneri finanziari che, diversamente opinando, potrebbero conseguire dalla necessità di ulteriori adempimenti gravanti sull'apparato amministrativo, con dispendioso impiego di risorse pubbliche.

In conclusione, a parere dello scrivente Ufficio, acquista valore assorbente l'avvenuto superamento dell'esame di stato e, di conseguenza, alla luce della disposizione di legge citata, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, ed autorevolmente supportata dal Giudice delle leggi, l'aspirante acquisisce in via definitiva il diritto al conseguimento dell'abilitazione professionale ed, in via consequenziale, il diritto all'iscrizione nei tre settori della sezione A dell'albo ingegneri.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

